Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 31 ottobre 1940 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 707, concernente la soppressione dei Collegi e dei Consigli notarili e passaggio delle relative attribuzioni ai Sindacati distrettuali fascisti dei notai, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 1940-XVIII, n. 154, all'art. 3, secondo comma, linea prima, ove è detto: « L'elezione o la nomina dei segretari e dei membri dei Sindacati... », ecc., deve leggersi: « L'elezione o la nomina dei segretari e dei membri *dei direttorii* dei Sindacati... », ecc.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 256 DEL 31 OTTOBRE 1940-XIX.

Ministero delle corporazioni: Elenchi degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica pubblicati ai sensi dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

(4148)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 26 febbraio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1940-XVIII, registro 5 Africa Italiana, foglio 180.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Enicò Abuiè, muntaz del LVI battaglione coloniale, 4ª compagnia (*alla memoria*).
Tzeggai Belaciou, muntaz del gruppo bande altopiano.
Uoldesamiel Negussé, muntaz (62283) del LVI battaglione coloniale, 1ª compagnia (*alla memoria*).

MEDAGLIA DI BRONZO

Aienenù Metecù, gregario (105312) del gruppo bande altopiano.
Aveggè Uoldiè, ascari (20209) del LVI battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Bombi Abba, ascari del XXI battaglione coloniale, 3ª compagnia (*alla memoria*).
Gherensè Ghilaber, zaptiè della sezione CC. RR. della II brigata coloniale.
Gheresilassè Aiemelecot, gregario del gruppo bande altopiano.
Ghidei Hagos, ascari del XXI battaglione coloniale, 3ª compagnia (*alla memoria*).
Hagos Ghebriet, buluc basci (18083) del LVI battaglione coloniale, 1ª compagnia;
Hagos Nassei, buluc basci delle banda « Rolla ».
Hailom Mahasciò, buluc basci (44634) del gruppo bande altopiano.
Hamed Arei, muntaz (63300) del XXI battaglione coloniale, 3ª compagnia (*alla memoria*).
Hamed Said, muntaz (49824) del XXI battaglione coloniale, 3ª compagnia (*alla memoria*).
Igetà Abdi, gregario del gruppo bande altopiano.
Mohamed Giabarà, muntaz (75590) del XXI battaglione coloniale, 3ª compagnia (*alla memoria*).
Negasi Hagos, sciumbasci (10473) del LVI battaglione coloniale, reparto comando.
Scimetiè Negusse, gregario del gruppo bande altopiano.
Tecchiè Tellà, gregario del gruppo bande altopiano.
Uoldeabzghi Cuflù, buluc basci (43795) del gruppo bande altopiano.
Uoldemariam Negussè, sciumbasci (51633) del gruppo bande altopiano.

CROCE DI GUERRA

Abebè Alemù, gregario (105327) del gruppo bande altopiano.
Ambaù Rettà, gregario del gruppo bande altopiano.
Aptù Tellà, muntaz del XXI battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Bairù Medin, ascari del XXI battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Beienè Iman, buluc basci (14520) del LVI battaglione coloniale, reparto comando.
Belai Messecher, gregario del gruppo bande altopiano.
Burrù Terfè, buluc basci (44499) del X battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Ciecol Negussè, gregario del gruppo bande altopiano.
Destà Uondiè, gregario (105332) del gruppo bande altopiano.
Doggù Alemaiò, ascari (03416) del XXI battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Gheremedin Debatù, buluc basci (29841) del LVI battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Gheremedin Tuoldemedin, muntaz (55589) del gruppo bande altopiano
Gubsà Uoldesilassè, buluc basci del gruppo bande altopiano.
Hailè Andemeschel, buluc basci (57994) del X battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Iasù Cheflit, ascari del XXI battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Menghistiè Chiffalè, gregario del gruppo bande altopiano
Reddà Inghidà, buluc basci (23398) del gruppo bande altopiano.
Sciferrau Ghebeieu, ascari del XXI battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Taddese Aianò, ascari (04770) del XXI battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Tahason Ghezzei, ascari (97853) del XXI battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Techestè Cahasai, muntaz (73364) della compagnia genio della 2ª brigata coloniale.
Tecleab Zictà, muntaz (81979) del LVI battaglione coloniale, reparto comando.
Teclaimanot Iebiò, buluc basci della banda « Maggiore Gobbato ».
Teclaimanot Uoldenchiel, ascari (99645) del XXXI battaglione coloniale, 1ª compagnia.
Temesghen Tescialè, gregario (105321) del gruppo bande altopiano
Tesfaiohannes Uoldenchiel, muntaz (49529) del XXI battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Tesfamariam Ghebresghi ascari (79975) del XXXI battaglione coloniale, 2ª compagnia.
Tullù Uorcaiò, ascari (10646) del X battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Uoldegherghis Tesfù, buluc basci (42076) del gruppo bande altopiano.
Zendè Teclè, ascari del V battaglione coloniale, 3ª compagnia.

(3631)

Regio decreto *6 maggio* 1940-XVIII, *registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *luglio* 1940-XVIII, *registro* 5 *Africa Italiana, foglio n.* 311.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

De Franceschi Marcello fu Ugo e di Laurini De Stasio Renata, nato a Roma il 29 febbraio 1912, sergente maggiore del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale.
Della Noce Camillo di Romolo e di Marion Rubini, nato il 18 novembre 1901 a Napoli, tenente di complemento del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale.
Di Stefano Mario di Giuseppe, nato il 12 aprile 1912 a Motta S. Anastasia (Catania), caporal maggiore del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale
Giordano Salvatore fu Luigi e fu Scherito Filomena, nato a Nocera Inferiore (Salerno) il 19 gennaio 1890, tenente colonnello in servizio permanente effettivo del LII battaglione coloniale.
Grossi Leonida di Raffaele e di Francesca di Monti, nato a Caramanico (Chieti) il 3 maggio 1911, sottotenente di complemento del LVI battaglione coloniale.
Landi Luigi fu Luigi e di Massari Rosa, nato a Ibanella il 22 marzo 1892, capitano in servizio permanente effettivo del LVI battaglione coloniale.
Lombardo Paolo fu Andrea e di Marina Fardolla, nato a Castellamare Golfo (Palermo) il 9 settembre 1900, capitano di complemento del 1° gruppo squadroni cavalleria coloniale.
Malatesta Aldo Teseo fu Cesare e di Anita Santini, nato a Cittaducale (L'Aquila) il 10 gennaio 1897, maggiore in servizio permanente effettivo del LVI battaglione coloniale.
Martorelli Costantino di Virgilio e fu Guidetta Zampilloni, nato a Roma il 24 aprile 1914, sottotenente di complemento del LVI battaglione coloniale.
Migone Giacomo fu Giovanni e di De Amicis Anna, nato il 29 agosto 1902 a Genova, tenente di complemento del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale.
Ortelli Giuseppe fu Francesco e fu Colombo Elvira, nato a Lugano (Svizzera) il 4 luglio 1907, tenente medico di complemento del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale.
Raspanti Vittorio di Maurizio e fu Anna Sberna, nato a Roma il 16 gennaio 1912, sottotenente di complemento del LVI battaglione coloniale.
Spinelli Venceslao fu Nicola e di Sirolli Carmela, nato il 27 gennaio 1895 ad Altino (Chieti), maggiore in servizio permanente effettivo del LI battaglione coloniale.
Beienè Uoldenchiel, sciumbasci (48175) del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale.

MEDAGLIA DI BRONZO

De Vito Andrea di Giovanni e di Mentella Adele, nato il 15 giugno 1908 a Summante (Avellino), sottotenente di complemento del LVI battaglione coloniale
Di Fiore Giuseppe di Gennaro e di Zelo Rosanna, nato l'11 luglio 1892 a Portici (Napoli) tenente di complemento del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale.
Germano Salvatore di Giovanni e di Ninfadora Loretto, nato a Celenza sul Trigno (Chieti) il 13 febbraio 1914, caporal maggiore maniscalco del 1° gruppo squadroni cavalleria coloniale.
Ponti Pietro fu Ernesto e di Alice Perrin, nato a Ginevra il 14 settembre 1906, sottotenente di complemento del 1° gruppo squadroni cavalleria coloniale.
Reina Giuseppe fu Salvatore e di Cantone Maria, nato a Mascalucia (Catania) il 15 gennaio 1899, capitano di complemento del LVI battaglione coloniale.
Abdullah Osman, ascari (013945) del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale, 2° squadrone.
Abegaz Hamed, ascari del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale, 2° squadrone.
Aregai Beine, ascari (1115 AA) del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale, 2° squadrone
Asfau Gardè, ascari (00715 AA) del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale, 2° squadrone
Chefleghergliis Ailè muntaz 7031 del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale, 2° squadrone.
Chidanè Uoldeab, ascari (84924) del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale, 2° squadrone
Gobrù Scetiè, sciumbasci del LVI battaglione coloniale, 1ª compagnia.
Gheriesus Meragy, buluc basci del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale, reparto comando.
Ismail Abdalla, muntaz (59950) del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale, 2° squadrone.
Iusuf Abdalla, muntaz (59009) del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale, reparto comando.
Lammà Negò, ascari del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale, 2° squadrone.
Tesfai Agos, sciumbasci (14551) del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale, 2° squadrone.
Tzagai Dobbrù, muntaz (62840) del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale, 2° squadrone.

CROCE DI GUERRA

Cantalamessa Giacomo fu Guido e di Pesaresi Annunziata, nato a Recanati (Ancona) il 25 novembre 1912, sottotenente di complemento del LVI battaglione coloniale.
Falconcini Gino di Ultimo e di Teresa Masoli, nato a Monte Castello (Pisa) il 28 ottobre 1909, sottotenente veterinario del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale.
Abrahà Furdù, ascari del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale, reparto comando.
Ailè Gobrù, ascari del LVI battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Alemù Sacchellò, ascari (001589) del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale.
Ali Bilei, buluc basci del LVI battaglione coloniale, 3ª compagnia
Asfau Uorchè ascari (1128 AA) del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale, 2° squadrone.
Araià Aptenchiel, ascari (50628) del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale, reparto comando.
Devoscè Hamed, ascari (00499 AA) del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale, 2° squadrone.
Ghebreioannes Meretù, ascari (77812) del LVI battaglione coloniale, 3ª compagnia.
Ghebrenegus Iddego, muntaz (12951) del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale, 2° squadrone.
Ibrahim Ali, buluc basci (58002) del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale.
Iman Uoldemariam, ascari (01109 AA) del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale, 2° squadrone.
Imer Ali Rusunesc, ascari del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale.
Maconnen Uoldemariam, ascari (00177 AA) del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale, 2° squadrone.
Malachi Gheretatios, ascari (84968) del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale, 2° squadrone.
Mongustù Dobrù, muntaz (56627) del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale, 2° squadrone.
Ogbagherghis Zuoldi, muntaz (58805) del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale, 2° squadrone.
Sagnè Badanè, ascari del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale, 2° squadrone.
Semmei Zegai, buluc basci del LVI battaglione coloniale.
Dessì Francesco di Giulio e di Argioli Desolina, da Sestu (Cagliari), caporale autogruppo servizio intendenza C.T.V. — Coman-
Tafari Bante, ascari del LVI battaglione coloniale, 4ª compagnia.
Tesfai Gherimà Mangascià, ascari del LVI battaglione coloniale.
Uoldegaber Ghebrecristos, muntaz del LVI battaglione coloniale. 3ª compagnia.
Zoghè Mendez, buluc basci (55638) del IV gruppo squadroni cavalleria coloniale, 2° squadrone.

(3733)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 settembre 1940-XVIII, n. 1457.

Estensione al personale avente la qualifica di squadrista del beneficio del computo del periodo di iscrizione al P.N.F. anteriore al 28 ottobre 1922, ai fini della liquidazione della pensione normale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli impiegati e salariati dello Stato « squadristi » iscritti, senza interruzione, al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 sono estese le disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 5 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 137, e nell'art. 2 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1427, convertito nella legge 31 dicembre 1934-XIII, n. 2215.

Agli agenti delle Ferrovie dello Stato « squadristi » iscritti, senza interruzione, al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 sono estese le disposizioni dell'art. 5 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1716, convertito nella legge 4 aprile 1935-XIII, n. 882.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MUTI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458.

Estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, e delle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925-IV, n. 2151, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi medesimi ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che alle predette leggi si colleghi, o che, comunque, concerna la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, sono estese ai cittadini divenuti invalidi in dipendenza dell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensione od assegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra.

Art. 2.

Le disposizioni della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, istitutiva dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento esecutivo, approvato con R. decreto 13 novembre 1930-IX, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed assistenza degli orfani di guerra e tutte le provvidenze emanate a favore dei congiunti dei caduti in guerra, sono estese agli orfani e agli altri congiunti dei cittadini caduti nell'attuale guerra, a favore dei quali siano stati liquidati pensione od assegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra.

Art. 3.

Agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono estese tutte le disposizioni in vigore recanti benefici per l'assunzione ai pubblici impieghi e concernenti il trattamento economico e di carriera degli impiegati.

Gli stessi invalidi ed orfani di caduti nell'attuale guerra concorrono all'assegnazione della percentuale dei posti riservata dalle norme vigenti a favore degli ex combattenti, degli orfani di guerra e degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nei concorsi di ammissione agli impieghi pubblici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 28 settembre 1940-XVIII, n. 1459.

Integrazioni alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, contenente disposizioni in materia testamentaria, nonchè sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli articoli 3 e 4 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, recante disposizioni in materia testamentaria, nonchè sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 3. — « I cittadini italiani, nati da padre ebreo e da madre non appartenente alla razza ebraica, che a' termini

dell'art. 8, ultimo comma, del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII n. 274, non sono considerati di razza ebraica, possono ottenere di sostituire, al loro cognome, quello originario della madre, salvo quanto è disposto dall'art. 158, ultimo comma, del R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.

Nel caso che il cognome originario della madre rientri tra le ipotesi indicate nel citato art. 158, ultimo comma, del Regio decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, gli interessati possono ottenere di cambiare il proprio cognome con altro non compreso tra dette ipotesi ».

Art. 4. — « I cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica, che abbiano cognomi notoriamente diffusi tra gli appartenenti a detta razza, possono ottenere il cambiamento del loro cognome con altro, osservato il disposto dell'art. 158, ultimo comma, del R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 28 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1460.

Fissazione di un nuovo termine per il cambio, al valore nominale, delle monete di nichelio da lire due e da lire una ritirate dalla circolazione in base al R. decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È concesso un nuovo termine, fino al 31 ottobre 1940-XIX, per il cambio al valore nominale delle monete di nichelio da lire due e da lire una, ritirate dalla circolazione ai sensi del R. decreto-legge 24 giugno 1940-XVIII, n. 743.

Art. 2.

La presente legge ha vigore dal 1° settembre 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 6 agosto 1940-XVIII, n. 1461.

Contributo annuo dello Stato per il rimboschimento dei terreni e boschi deteriorati nella provincia di Alessandria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 10 gennaio 1929, n. 244, relativo alla costituzione del Consorzio tra lo Stato e la provincia di Alessandria per i lavori di rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione di boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo nella detta Provincia, col quale veniva fissato in L. 25.000 (venticinquemila) il contributo annuo dello Stato a partire dall'esercizio 1928-29;

Visto il Nostro decreto 7 novembre 1935, n. 2041, con cui veniva ridotto a L. 16.500 (sedicimilacinquecento) il suddetto annuo contributo dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 1936;

Visto il Nostro decreto 24 marzo 1938, n. 460, col quale il contributo annuo dello Stato da L. 16.500 (sedicimilacinquecento) è stato elevato sino alla somma di L. 20.000 (ventimila) a decorrere dal 1° gennaio 1938;

Vista la deliberazione 20 ottobre 1939 dell'Amministrazione provinciale di Alessandria, approvata con decreto del Ministero per gli affari dell'interno in data 5 aprile 1940, n. 5560, con cui viene elevato a L. 35.000 (trentacinquemila) il contributo annuo di quella Provincia a decorrere dall'esercizio 1940-1941;

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

Visto l'art. 99 del regolamento 16 maggio 1926, n. 1126;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato determinato col Nostro decreto 24 marzo 1938, n. 460, in L. 20.000 (ventimila) è elevato sino alla somma di L. 35.000 (trentacinquemila) annue, onde provvedere secondo le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e nel regolamento 16 maggio 1926, n. 1126, al rimboschimento dei terreni vincolati ed alla ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, anch'essi sottoposti a vincolo nella provincia di Alessandria.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà delle spese per l'esecuzione dei lavori di cui sopra mediante il contributo annuo di lire 35.000 (trentacinquemila) a decorrere dall'esercizio finanziario 1940-41 e la spesa stessa è impegnata sul cap. 46 del bilancio del Ministero per l'agricoltura e per le foreste per l'esercizio finanziario in corso e di quelli successivi, mentre l'altra metà della spesa di L. 35.000 (trentacinquemila) annue resta a carico della provincia di Alessandria, giusta l'anzidetta deliberazione 20 ottobre 1939.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, foglio 75. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 agosto 1940-XVIII, n. 1462.

Autorizzazione al comune di Cremona ed Uniti a modificare la propria denominazione in « Cremona ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale il podestà di Cremona ed Uniti chiede, in esecuzione della propria deliberazione n. 519 del 10 ottobre 1939-XVII, l'autorizzazione a modificare la denominazione di quel comune in « Cremona »;

Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Cremona, in adunanza 30 maggio del corrente anno;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Cremona ed Uniti è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Cremona ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 agosto 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, *foglio* 74. — MANCINI

RELAZIONE e R. DECRETO 24 settembre 1940-XVIII, n. 1463.

5ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41.

Relazione dell'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il RE IMPERATORE, in udienza del 24 settembre 1940-XVIII, sul decreto che autorizza una 5ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41.

MAESTA,

Sopravvenute esigenze, talune dipendenti dalla attuale situazione internazionale, rendono necessari appositi nuovi stanziamenti di fondi negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, degli affari esteri e dell'educazione nazionale, per l'esercizio 1940-41, ammontanti complettivamente a lire 3.873,000.

A ciò si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato, come al decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41 sono disponibili L. 34.551.076;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 304 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1940-41, è autorizzata una 5ª prelevazione nella somma di lire tremilioniottocentosettantremila (L. 3.873.000) da inscriversi ai sottoindicati capitoli degli stati di previsiono seguenti per l'esercizio medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 373. — Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra e ad Enti, ecc. . . . . L. 500.000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 93 *quater* (di nuova istituzione). — Spese per commissioni, missioni, incarichi e servizi speciali, per esigenze connesse all'attuale situazione internazionale . . . . . L. 500.000

Cap. n. 93 *quinquies* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria alla Fondazione nazionale « Figli del Littorio » . . » 373.000

Ministero dell'educazione nazionale:

Cap. n. 121. — Assegno a favore della Reale Accademia d'Italia . . . . L. 500.000

Cap. n. 186 *ter* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per speciali lavori di restauro di monumenti insigni . . . . » 2.000.000

Totale . . . L. 3.873.000

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, *foglio* 87. — MANCINI

RELAZIONE e R. DECRETO 25 settembre 1940-XVIII, n. 1464.

6ª Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41.

Relazione dell'Eccellenza il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il RE IMPERATORE, in udienza del 25 settembre 1940-XVIII, sul decreto che autorizza una 6ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dall'esercizio finanziario 1940-41.

MAESTÀ,

Per l'attuazione di provvidenze intese alla ricostruzione del patrimonio bovino nelle zone di confine danneggiate dalla guerra, è necessario inscrivere un fondo di lire 2.500.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario corrente.

A ciò si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla contabilità generale dello Stato, come al decreto che ho l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione di Vostra Maestà Imperiale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1940-41 sono disponibili L. 30.678.076;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. n. 304 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1940-41, è autorizzata una sesta prelevazione nella somma di lire duemilionicinquecentomila (L. 2.500.000) da inscriversi al sottoindicato capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio medesimo:

Cap. n. 86-*bis* (di nuova istituzione). — Fondo da erogare per provvidenze intese alla ricostituzione del patrimonio bovino nelle zone di confine danneggiate dalla guerra.

Questo decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, *foglio* 73. — MANCINI

REGIO DECRETO 28 settembre 1940-XVIII, n. 1465.

Prima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 541, che approva gli stati di previsione della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1940-41;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 14.820.000 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 550.000 da versarsi all'Amministrazione postale telegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesimo per l'esercizio finanziario 1940-41 e da inscriversi sul capitolo 86 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo (manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento di fabbricati, ecc.).

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al conto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1940-41.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 426, *foglio* 76. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 giugno 1940-XVIII, n. 1466.

Cessione a condizioni di favore di aree demaniali site in Bengasi alla Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per la costruzione di case popolari.

N. 1466. R. decreto 3 giugno 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze, vengono cedute a condizioni di favore delle aree demaniali, site in Bengasi, alla Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per la costruzione di case popolari.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 3 giugno 1940-XVIII, n. 1467.

Cessione a condizioni di favore di aree demaniali site in Barce alla Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per la costruzione di case popolari.

N. 1467. R. decreto 3 giugno 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze, vengono cedute, a condizioni di favore, delle aree demaniali, site in Barce, alla Sezione autonoma della Cassa di risparmio della Libia per la costruzione di case popolari.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1940-XVIII

REGIO DECRETO 5 settembre 1940-XVIII, n. 1468.

Erezione in ente morale dell'Istituto « Giannina Gaslini », con sede in Genova-Quarto.

N. 1468. R. decreto 5 settembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Istituto « Giannina Gaslini » con sede in Genova-Quarto, viene eretto in ente morale e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1940-XVIII

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 28 ottobre 1940-XVIII.

Determinazione delle zone di operazioni nei territori del Regno d'Albania e dei Possedimenti.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto il R. decreto 9 giugno 1940-XVIII, n. 194, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Albania, relativo all'applicazione della legge di guerra italiana nel territorio del Regno d'Albania;

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 714, che dichiara in stato di guerra, i territori della Libia, dell'Africa Orientale Italiana e dei Possedimenti;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 ottobre 1940-XVIII, n. 448, che dichiara in stato di guerra parte del territorio del Regno d'Albania;

Ritenuta la necessità di determinare quale parte dei territori su indicati in stato di guerra del Regno d'Albania e dei Possedimenti è zona delle operazioni;

Ordina

Art. 1.

I seguenti territori del Regno d'Albania sono zona delle operazioni:

a) provincie di: Argirocastro, Coritza, Berat, Valona, Elbasan, Tirana e Durazzo;

b) fascia costiera, dalla foce della Bojana a quella delle Mati, per la profondità di 15 chilometri, limitatamente a quelle località dove sono dislocati reparti adibiti alla difesa costiera, alla difesa contraerea e alla protezione di comunicazioni e impianti e che saranno precisate dal Comandante Superiore Truppe Albania.

Art. 2.

Sono altresì Zona delle operazioni tutti i territori dei Possedimenti.

Art. 3.

Nei territori del Regno d'Albania dichiarati in stato di guerra, si applicano, per quanto concerne l'amministrazione della giustizia militare, le disposizioni del Nostro bando in data 20 giugno 1940-XVIII, e successive modificazioni.

Art. 4.

Il presente bando ha effetto, ai fini dell'applicazione della legge penale militare, dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Albania e nel *Bollettino Ufficiale* del Governo dei Possedimenti, e, a ogni altro fine, dalle ore 0 del giorno 28 ottobre 1940-XVIII.

Il presente bando è anche pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Dal Quartier generale delle Forze armate,
28 ottobre 1940-XVIII

MUSSOLINI

(4188)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società Vetreria Italiana Balzaretti e Modigliani, con sede a Livorno, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Vetreria Italiana Balzaretti e Modigliani, con sede a Livorno, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Vetreria Italiana Balzaretti e Modigliani, con sede a Livorno, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Giovanni Battista Baccarini.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(4143)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Ellermann e Wilson, con sede a Trieste, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Ellerman e Wilson, con sede a Trieste, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Ellermann e Wilson, con sede a Trieste, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Carlo Chersi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4139)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Tessitura Serica Piemontese, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Tessitura Serica Piemontese, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756,

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Tessitura Serica Piemontese, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Ezio Maria Gray.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4140)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana Di Luggo Wood e C., con sede a Napoli, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima italiana Di Luggo Wood e C., con sede a Napoli, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima italiana Di Luggo Wood e C., con sede a Napoli, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Antonio Bifani.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4141)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1940-XVIII.

Sottoposizione a sequestro della Ditta Laurisa (profumeria), con sede a Napoli, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Ditta Laurisa (profumeria), con sede a Napoli, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Ditta Laurisa (profumeria), con sede a Napoli, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Alfonso Virdia.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4144)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Italiana Mather e Platt, con sede a Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Italiana Mather e Platt, con sede a Milano, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Italiana Mather e Platt, con sede a Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il comm. Carlo Prestipini.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze — DI REVEL
Il Ministro per le corporazioni — RICCI

(4149)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società Industriale Gallicanese, con sede a Lucca, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società Industriale Gallicanese, con sede a Lucca, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società Industriale Gallicanese, con sede a Lucca, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Consigliere nazionale Saverio Fera.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze — DI REVEL
Il Ministro per le corporazioni — RICCI

(4150)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Albano Macario e C., con sede a Torino, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Società anonima Albano Macario e C. di Torino, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Società anonima Albano Macario e C., con sede a Torino, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il Senatore Alessandro Mariotti.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze — DI REVEL
Il Ministro per le corporazioni — RICCI

(4136)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1940-XVIII.
Sottoposizione a sequestro della Compagnie Internationale des Talcs, con sede a Roreto Chisone, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la Compagnie Internationale des Talcs, con sede a Roreto, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sequestro l'azienda predetta, e di affidare al sequestratario l'incarico di continuarne la gestione;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Compagnie Internationale des Talcs, con sede a Roreto Chisone, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il cav. uff. Arturo Prever.
E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze — DI REVEL
Il Ministro per le corporazioni — RICCI

(4137)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi delle uova nazionali

Il Ministero delle corporazioni, con disposizione P. 960 del 21 ottobre corrente anno, ha autorizzato i seguenti prezzi massimi mensili al migliaio per le uova nazionali conservate di prima qualità, nelle vendite al dettagliante, franco magazzino conservazione o vagone partenza:

	Refrigerate	Conservate in calce	Sterilizzate
Ottobre 1940	L. 703	L. 644	L. 761
Novembre 1940	» 707	» 648	» 765
Dicembre 1940	» 711	» 653	» 769
Gennaio 1941	» 723	» 665	» 782

I prezzi di minuta vendita per le uova conservate non dovranno essere mensilmente modificati, ma fissati in maniera che il prezzo di acquisto per i consumatori resti immutato per tutta la durata della campagna di vendita.

(4185)

Prezzi del granturco

Il Ministero delle corporazioni, con circolare P. 948 del 13 ottobre corrente anno, ha precisato che il prezzo del granone vale per prodotto consegnato franco destino e precisamente, franco magazzino del Consorzio Agrario Provinciale, quando sia destinato al consumo in granelle e franco molino quando sia destinato alla macinazione.

Per tale servizio « escluso tele e spago » è fissata una maggiorazione di L. 7 al quintale sul peso effettivo del prodotto consegnato.

Pertanto, il prezzo del granturco, avente umidità 16 %, franco destino è di L. 113, oltre l'onere derivante dall'applicazione dell'imposta generale sull'entrata.

I Consigli sono autorizzati ad adeguare i prezzi massimi delle farine di granoturco alla nuova situazione, tenendo presente che le maggiorazioni e le detrazioni per umidità valgono solo nei confronti dei rapporti tra ammasso e compratore, in quanto si riferiscono a maggiore o minore quantità di prodotto netto consegnato, ma non possono avere alcun riflesso sui prezzi delle farine, come avviene per analoghe maggiorazioni o detrazioni per il frumento.

Le maggiorazioni per frattura semivitrea o vitrea di cui si deve tener calcolo per l'eventuale parziale riflesso sul costo delle farine, non sono quelle figuranti dalla tabella 1940-941 che sono valide nei rapporti tra ammasso e compratori, ma quelle fissate per la campagna 1939.

(4186)

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Brambilla Ferdinando di Milano, sono stati deformati.

(4171)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione appartenenti alle sottonotate ditte sono stati deformati:

Raiteri Pietro di Valenza Po, recanti il n, 21-AL.
Soc. Orafa Valenzana da Valenza, recanti il n. 25-AL.
Caniggia & Cravera di Valenza Po, recanti il n. 50-AL.
Mariano Alberto fu Carlo di Valenza Po, recanti il n. 70-AL
Montaldi Carlo & C. di Valenza Po, recanti il n. 72-AL.
Rigoni Pietro di Valenza Po, recanti il n. 83-AL.

(4172)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Ventura & Assael di Milano, sono stati deformati.

(4173)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di tagliandi di ricevute del Prestito redimibile 3,50 per cento

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 38

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la semestralità al 1° luglio 1941, staccato dal certificato di rendita Prestito redimibile 3,50% (1934) n. 251416, di L. 4100 capitale nominale, intestato a Panichi Nicola fu Almegisto minore.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, ed art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto, che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al tramutamento in titoli al portatore del certificato sopradescritto.

Roma, addì 23 ottobre 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(4158)

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 39

E' stato denunciato lo smarrimento del tagliando di ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1940, relativa al certificato di rendita del Prestito redimibile 3,50% n. 306418, del capitale nominale di L. 12.100, intestato a Gallotti Pierina fu Felice minore.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, ed art. 485 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si fa noto, che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà provveduto al pagamento di detta semestralità a chi di ragione.

Roma, addì 23 ottobre 1940-XVIII

(4159) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 40

In conformità dell'art. 39 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 3757 del buono del Tesoro novennale 1940, serie 4ª, n. 22650, di L. 500, rilasciata il 17 maggio 1940 dalla sezione di Regia tesoreria provinciale di Napoli, a Santilli Angelo fu Eduardo.

Si invita chi l'avesse rinvenuta a consegnarla subito alla Sezione di Regia tesoreria provinciale suindicata, con diffida che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, si provvederà al rimborso di detto buono senza ritiro di ricevuta.

Roma, addì 23 ottobre 1940-XVIII

(4160) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto del Ministro per le finanze, in data 21 ottobre 1940-XVIII, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'interessato. è stato revocato l'accreditamento, per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso la Intendenza di finanza di Agrigento, già conferito, col precedente decreto Ministeriale 30 giugno 1919 al notaio dott. Ferdinando Fiandaca, residente ed esercente in detta città.

Roma, addì 21 ottobre 1940-XVIII

(4169) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

Avvisi di rettifica

Nell'elenco n. 2 per rettifiche di intestazione di certificati di rendita — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 2 settembre 1940-XVIII, n. 205 — il nominativo « Giacosa Maddalena-Cristina fu *Bernardino* », riferibile al certificato di rendita 5 % n 153121, deve intendersi rettificato in: « Giacosa Maddalena-Cristina fu *Bernardo* ».

Nell'elenco n. 4 per rettifiche di intestazione di titoli del Debito pubblico — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1940-XVIII — il nominativo « Nobili Maria-Teresa Primitiva Angela fu Giuseppe ved. Acqua », riferibile al certificato di rendita 5 % n. 157345, deve intendersi rettificato in. « Nobili Maria-Teresa-Primitiva Angela fu Giuseppe detta Angiolina vedova Acqua ».

(4134)

Nel decreto Ministeriale 6 ottobre 1940-XVIII, concernente: « Norme per la produzione, la detenzione, il trasporto, la vendita ed il consumo della saccarina nel Regno », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 ottobre 1940-XVIII, n 247, all'articolo 8 secondo comma, invece di: « Il contrassegno di Stato è costituito da due bollini metallici recanti impresso su una faccia lo stemma sabaudo e sull'altra la dicitura « Saccarina di Stato » nonchè il quantitativo di prodotto ed è distinto in tre tagli: da cg. 1, da cg. 2 e da cg 5 » leggasi: « Il contrassegno di Stato è costituito da due bollini metallici recanti impresso su una faccia lo stemma sabaudo e sull'altra la dicitura « Saccarina di Stato » nonchè il quantitativo di prodotto ed è distinto in tre tagli: da kg. 1, da kg. 2 e da kg. 5 ».

(4187)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 25 ottobre 1940-XVIII - N. 220

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,75
Argentina (Peso carta)	—	4,67
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7969
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	75,875
Id. 3,50% (1902)	73,875
Id. 3,00% Lordo	52,15
Id. 5,00% (1935)	94,75
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,90
Id. Id 5,00% (1936)	96,60
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,90
Buoni novennali 5 % scadenza 1941	100,70
Id. Id 4 % Id. 15 febbraio 1943	96,10
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	95,975
Id. Id. 5 % Id. 1944	98,575
Id. Id. 5 % Id. 1949	100,675

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 ottobre 1940-XVIII - N. 221

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Argentina (Peso carta)	—	4,63
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	46 —
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7979
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	75,85
Id 3,50% (1902)	74 —
Id 3,00% Lordo	52,15
Id 5,00% (1935)	94,75
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	75,025
Id Id 5,00% (1936)	96,55
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,90
Buoni novennali 5 % scadenza 1941	100,625
Id. Id 4 % Id. 15 febbraio 1943	96,125
Id. Id. 4 % Id 15 dicembre 1943	96 —
Id. Id. 5 % Id 1944	98,675
Id Id 5 % Id 1949	100,625

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con Regio decreto in data 16 ottobre 1940 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro signor Micillo Eduardo, residente nel comune di Giuliano in Campania, distretto notarile di Napoli, è stato dispensato dall ufficio, per limite di età, con effetto dall'8 novembre 1940, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 24 ottobre 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PELOSI

(4121)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con Regio decreto in data 16 ottobre 1940, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro signor Follari Vincenzo, residente nel comune di Calatabiano, distretto notarile di Catania, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 17 novembre 1940, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 24 ottobre 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: PELOSI

(4122)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con Regio decreto in data 16 ottobre 1940, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro signor Libani Angelo, residente nel comune di Civitanova Marche, distretto notarile di Macerata, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 23 novembre 1940, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 24 ottobre 1940-XVIII

(4123) p. *Il Ministro*: PELOSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell interno n. 18406 del 12 settembre 1940-XVIII, il sig. Ottolenghi Dante fu Raffaele e di Lodigiani Ines, nato a Pavia il 20 maggio 1897, residente a Milano, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Ottolenghi » con quello di « Lodigiani » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4170)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18989 del 12 settembre 1940-XVIII, la signorina Foà Maria Luigia fu Aronne e fu Micheletti Virginia, nata a Torino l'11 settembre 1893, residente a Torino è stata autorizzata a sostituire il proprio cognome « Foà » con quello « Micheletti » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII numero 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(4120)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza del Piccolo credito operaio, in liquidazione, con sede in Cosenza

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 19 settembre 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Piccolo credito operaio, anonima cooperativa con sede in Cosenza e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III del predetto Regio decreto-legge;

Veduto il proprio provvedimento, in data 19 settembre detto, con il quale è stato nominato il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il dott. Nino Tocci, componente del Comitato di sorveglianza, per motivi di salute, non è più in condizione di espletare il compito affidatogli e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Antonio Grimaldi di Giovanni è nominato membro del Comitato di sorveglianza del Piccolo credito operaio, in liquidazione, anonima cooperativa avente sede in Cosenza, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del dott. Nino Tocci.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Roma, addì 24 ottobre 1940-XVIII.

V. AZZOLINI

(4152)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Alano di Piave, in liquidazione, con sede in Alano di Piave (Belluno).

Nella seduta tenuta il 14 ottobre 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Alano di Piave, in liquidazione, con sede in Alano di Piave (Belluno), il signor Teodoro Rizzotto è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(4126)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Quero, in liquidazione, con sede in Quero (Belluno).

Nella seduta tenuta il 12 ottobre 1940-XVIII, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Quero, in liquidazione, con sede in Quero (Belluno), il signor Guido Meneghin di Gaetano è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(4127)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 50 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione computisti degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, con il quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, concernente l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, per gli orfani e congiunti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 962, concernente il nuovo ordinamento dei servizi e del personale delle imposte di fabbricazione,

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito con modificazioni, in legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici;

Visto il R. decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza;

Vista la legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 16 aprile 1940, n. 337, concernente gli assegni al personale statale;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 17 aprile 1940-XVIII, n. 7544-7-1.3.1.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 50 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale delle dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione computisti degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione), al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Da tale concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto è richiesto il diploma di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure il diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro, Regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole ed istituti commerciali, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo quelli rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico e riconosciuti equipollenti alla licenza tecnica o ginnasiale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane ed imposte indirette in Roma o alle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) man mano che le avranno ricevute con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito ed elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, su carta da bollo da L. 8 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 24° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Tali limiti sono poi elevati a 39 anni:

a) per i soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, salvo il maggiore limite consentito in applicazione dell'articolo 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

b) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

c) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV o che, dopo questa data, abbiano partecipato ad operazioni militari relative a servizio militare non isolato all'estero, quando gli uni o gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti della causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato su carta da bollo da L. 4 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 4 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, presenteranno invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 ed i reduci dell'Africa Orientale, pre-

senteranno, inoltre, rispettivamente la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del 1922 e n. 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 in sostituzione del servizio militare, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati od invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure produrranno una attestazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta all'aspirante la qualità d'invalido ai fini della iscrizione di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei ruoli provinciali della predetta rappresentanza. Tale attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione del mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

8) originali e copie conformi autenticate da Regio notaio, dei diplomi indicati nel precedente articolo 2;

9) certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti od alla Gioventù italiana del Littorio.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922 tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi del capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari. Dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzioni.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato dovrà anche produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o di uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari.

Il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al Partito Nazionale Fascista possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino con apposito certificato di avere presentato la domanda d'iscrizione al P.N.F.

Detti candidati qualora risultino vincitori del concorso potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di aver ottenuta l'iscrizione al P.N.F.;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposito certificato dell'Unione medesima;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione di cui è cenno al 1° comma del precedente articolo 4 non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo un certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo precedente qualora presentino un'attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Gli aspiranti che risiedono all'estero o nell'Africa Italiana o nei possedimenti italiani dell'Egeo potranno presentare in termine utile la sola domanda salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati con l'articolo 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, in legge 3 gennaio 1939, n. 1.

E' in facoltà tuttavia dei candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che possano attestare nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti dalla Direzione generale delle dogane ed imposte indirette potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati ad eccezione della fotografia.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta come appresso:
Presidente: Severini gr. uff. dott. Michele, ispettore generale amministrativo.
Membri: Olivieri comm. dott. Ernesto, direttore capo divisione; Savini comm. dott. Ubaldo, direttore capo divisione; Nicita comm. rag. Giovanni, direttore capo divisione; Buongiorno comm. dott. Guglielmo, direttore capo divisione.
Il cav. dott. Giuseppe di Grazia, primo segretario, è incaricato delle funzioni di segretario della Commissione.
I suddetti funzionari sono tutti iscritti al Partito Nazionale Fascista.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capitolo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.
L'esame consterà di due prove scritte ed una orale in base al programma annesso al presente decreto.
Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento e si svolgeranno presso il Ministero delle finanze e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste e Venezia.
Il Ministero si riserva di sopprimere una o più delle sedi anzidette assegnando ad altra sede i candidati che abbiano richiesto di sostenere le prove scritte in sede soppressa.
La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. A tale prova potranno partecipare anche coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343.
Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.
La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.
La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.
A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172 e 21 ottobre 1937, n. 2179.
Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV agli idonei ex combattenti, ai legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, e, in mancanza agli idonei orfani di guerra, o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed infine agli idonei coniugati, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397 e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, e 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, in legge 3 gennaio 1939, n. 1.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per le finanze sentita la Commissione esaminatrice.
I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati ufficiali aggiunti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione conseguiranno la nomina, dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi, ad ufficiale aggiunto nel ruolo di gruppo *C* delle dogane e delle imposte di fabbricazione.
I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a ufficiali aggiunti con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguano la nomina ad ufficiale aggiunto in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di lire 518,24 a norma delle vigenti disposizioni e con l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto.
Qualora siano destinati a prestare servizio nel Comune della loro abituale residenza l'assegno è ridotto a lire 259,13 lorde.
Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

PROVE SCRITTE.

Parte I.

Componimento in lingua italiana.

Parte II.

Risoluzione di un problema di aritmetica elementare e formazione di un prospetto statistico.

PROVA ORALE.

Aritmetica elementare compresa la regola del tre semplice - Statuto fondamentale del Regno - Carta del lavoro - Nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria e sull'ordinamento degli archivi - Nozioni di statistica.
Prova facoltativa di dattilografia.

Roma, addì 10 maggio 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(4174)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.